

### **Nuove modifiche ed integrazioni al Regolamento di organizzazione dell'Aipo**

Le proposte sono riportate secondo l'ordine dell'articolato del vigente Regolamento (testo coordinato con le precedenti modifiche ed integrazioni).

Per ogni proposta viene riportata una breve spiegazione, seguita dal testo in grassetto.

Ogni proposta è equiordinata rispetto alle altre, distinta da un numero d'ordine.

Le principali motivazioni dei contenuti oggetto di proposta e della loro urgenza sono:

- imminente attivazione del nuovo assetto organizzativo;
- funzionalizzazione del nuovo organigramma e dei meccanismi valutativi, sia dei dirigenti che delle posizioni organizzative;
- trasparenza delle relazioni fra i diversi livelli gerarchici;
- progressivo allineamento di Aipo alla *governance* degli enti strumentali regionali.

#### PUNTO 1) art. 1

Si propone di semplificare e riformulare l'art. 1, richiamando l'Accordo Costitutivo, che puntualizza chiaramente l'ambito di azione del Comitato di Indirizzo e del Direttore, relativamente all'adozione e all'applicazione dei regolamenti e delle disposizioni di legge regionali o nazionali disciplinanti l'attività dell'Agenzia. L'attività regolamentare del Comitato di Indirizzo si concentra sui due pilastri - previsti dall'Accordo - del Regolamento di Organizzazione e del Regolamento di Contabilità, mentre sono di competenza del Direttore i regolamenti, le direttive e le linee guida che ne discendono e altri atti derivanti da disposizioni legislative.

Si tratta pertanto di un articolo chiave che si ripercuote in diverse modifiche nei successivi articoli del testo del Regolamento di Organizzazione.

Nuovo testo:

- 1 Il presente regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Interregionale del fiume PO - di seguito denominata AIPO - e viene emanato in applicazione dell'art. 7, comma 2, lettera d) dell'Accordo Costitutivo.
- 2 Gli atti regolamentari generali discendenti dal Regolamento di organizzazione, di contabilità ed applicativi di ogni altra disposizione legislativa nazionale o regionale, sono adottati dal Direttore. Il Direttore informa periodicamente il Comitato di Indirizzo in merito alle nuove adozioni nonché all'applicazione dei regolamenti in vigore.

#### PUNTO 2) art. 2, commi 1.b), 3, 4, 5

Si propone di riformulare il titolo dell'art. 2, sostituendo la parola "Struttura" con la parola "Assetto" e di riformulare, arricchendoli, i commi 1.b) e 3, per regolamentare la concatenazione (mancante) fra la "numerosità", l'articolazione gerarchica e la graduazione delle strutture dirigenziali, tutti aspetti cruciali che nel loro insieme definiscono l'assetto organizzativo e l'organigramma dirigenziale.

All'interno del più generale argomento perimetrato dall'art. 2 (Assetto organizzativo e dotazione organica) si propone di inserire un comma specifico (comma 4) che tratta del tema (non affrontato, di rilevanza organizzativa, difficilmente inseribile altrove, con l'attuale articolato) delle "sedi di lavoro". In questo testo trova così opportuna regolamentazione organizzativa una visione "a tre livelli", fra loro integrati e interdipendenti: sede centrale, uffici operativi, presidi territoriali.

Si propone infine di inserire il comma 5, che in dipendenza e coerenza con i precedenti commi, puntualizza le competenze del Direttore nell'ambito della definizione dell'assetto dell'Ente e dell'assegnazione del personale alle sue strutture fondamentali e sedi di lavoro.

Anche questo è un articolo chiave.

Nuovo testo:

ART.2  
ASSETTO ORGANIZZATIVO E DOTAZIONE ORGANICA

1. L'assetto organizzativo dell'Agenzia è articolato in:
  - a) una Direzione Generale;
  - b) strutture dirigenziali complesse, semplici e di staff;
  - c) posizioni organizzative.
- “omissis”
3. Il Comitato di Indirizzo, su proposta del Direttore, stabilisce il numero delle strutture dirigenziali, la loro denominazione, tipologia e sfera di attività, nonché l'articolazione gerarchica che definisce l'organigramma dell'Agenzia. Contestualmente viene determinata la graduazione delle posizioni dirigenziali, sulla base dei seguenti indicatori:
  - a) complessità organizzativa e gestionale della struttura;
  - b) dimensione delle risorse finanziarie, strumentali e umane a disposizione;
  - c) dimensione e qualità dei referenti e dei destinatari, interni ed esterni, dell'attività della struttura.
4. Il Comitato di Indirizzo individua, con proprio atto, la sede centrale, gli uffici operativi ed i presidi territoriali (dipendenti da questi ultimi), ove si espleta l'attività e da intendere come “sedi di lavoro” dell'AIPO.
5. Il Direttore, con propri provvedimenti organizzativi, sulla base dell'organigramma, della dotazione organica, e tenuto conto delle sedi di lavoro, assegna il personale alle singole strutture dirigenziali.

PUNTO 3) art. 2 bis

Si propone di completare l'art. 2 bis con la definizione “Staff di Presidenza” e di stabilire che lo stesso Staff può essere attivato a discrezione del Presidente in carica.

Si ritiene inoltre congruo abbreviare il termine di scadenza dei contratti di cui al comma 1 fino ad un massimo di 30 giorni dalla nomina di un nuovo Presidente.

Nuovo testo:

ART. 2 bis  
STAFF DI PRESIDENZA

1. E' facoltà del Presidente in carica procedere alla attivazione di uno staff di Presidenza che supporti l'attività del Presidente stesso e del Comitato di Indirizzo.....

PUNTO 4) art. 3 commi 1 e 2

Si propone di specificare che, al fine di garantire la necessaria trasparenza, gli incarichi di prestazioni professionali a soggetti esterni all'Agenzia vengono conferiti con atto motivato, sulla base di specifico regolamento e nel rispetto delle normative vigenti.

Nuovo testo:

1. Per esigenze speciali o per casi motivati, il Direttore può affidare incarichi .....

- 2 Il conferimento degli incarichi di cui al comma 1 viene disposto sulla base di uno specifico regolamento e, comunque, deve essere sempre conforme ....

PUNTO 5) art. 4, comma 3

Si propone di sostituire l'attuale declaratoria, fonte di ambiguità e difficoltà di armonizzazione con il restante personale regionale, con una definizione più aderente ad una necessità impellente per Aipo: fatti salvi i vincoli di bilancio, fare in modo che vi siano i minori divari possibili fra il profilo istituzionale (che include anche il trattamento economico) del personale dell'Agenzia con quello delle Regioni che l'hanno costituita.

Nuovo testo:

3. Il personale dell'Agenzia è articolato nelle categorie individuate dal CCNL comparto Regioni - Autonomie locali, distinto nei profili che descrivono il contenuto professionale delle attribuzioni proprie delle varie categorie. L'Aipo, nella sua autonomia, provvede alla stipulazione con le OO.SS. del Contratto collettivo integrativo decentrato, in armonia con gli esiti della contrattazione decentrata delle Regioni istitutrici.

PUNTO 6)

art. 6, commi 2 e 5 – art. 11, commi 2 e 8 – art. 20, comma 1 m)

Dall'art. 1 comma 2 del Regolamento di organizzazione, così come modificato con il presente documento, discende che è competenza del Direttore disciplinare le materie di cui agli articoli e ai commi innanzi citati.

Nuovo testo:

ART. 6

ACCESSO ALL'ORGANICO DELL'AGENZIA

- 2 Il Direttore, nel rispetto dei principi fissati dal presente regolamento e delle disposizioni contenuti nei contratti collettivi nazionali di lavoro, disciplina con regolamento:
- 5 Il Direttore disciplina altresì, con regolamento le procedure per le assunzioni con contratto a tempo determinato.

ART. 11

INCOMPATIBILITA'

- 2 Non sussiste l'incompatibilità di cui al comma 1 per i dipendenti con rapporti di lavoro a tempo parziale pari o inferiori al 50%. Le specifiche ipotesi ed i limiti per lo svolgimento delle attività extra-istituzionali del personale a tempo parziale sono disciplinate, nel rispetto dei principi dell'ordinamento vigente, con regolamento adottato dal Direttore.
- 8 Il Direttore, nell'ambito del regolamento di cui al comma 2 determina i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni.

ART. 20

FUNZIONI DEL DIRETTORE

- m) adotta i regolamenti previsti nel presente atto di organizzazione.

PUNTO 7) art. 10 bis

Si propone di inserire uno specifico articolo – di assoluta rilevanza organizzativa - dedicato all'”Area delle Posizioni organizzative”, tema che non aveva ancora assunto spessore istituzionale e contrattuale all’epoca della prima redazione del Regolamento, e mai introdotto nelle successive modifiche ed integrazioni.

Nuovo testo:

art. 10 – bis

AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

1. Per specifiche esigenze funzionali, possono essere istituite posizioni organizzative, ai sensi del CCNL Regioni-Autonomie Locali e nei limiti del fondo stabilito con la contrattazione integrativa. Un protocollo di concertazione determina i criteri generali relativi al conferimento di posizioni organizzative.
2. L’istituzione, la denominazione, la tipologia, le aree di attività e le competenze di ogni posizione organizzativa e la dipendenza delle stesse da strutture dirigenziali sono atti di competenza del Direttore. Questi, nel rispetto dei criteri di cui al comma precedente, attribuisce altresì la specifica retribuzione di posizione e di risultato di ogni posizione organizzativa, in misura non superiore a quanto stabilito per le posizioni organizzative regionali e nel rispetto della compatibilità finanziaria.
3. Il Direttore, con l’atto di nomina a titolare di posizione organizzativa, assegna gli obiettivi da raggiungere, in analogia al sistema di valutazione dei dirigenti. La retribuzione di risultato viene erogata a seguito di specifica valutazione delle prestazioni.

PUNTO 8) art. 12 e 12 bis

Si propone di eliminare l’art. 12 bis (integrato con Del. 28 / 08) e di aggiungere il comma 3 all’art. 12, che alleggerisce il testo con una chiara norma di rinvio ad una regolamentazione specifica, che viene adottata dal Direttore, ai sensi dell’art. 1, comma 2 così come modificato al Punto 1). Conseguentemente anche il testo base del Regolamento non risulta “appesantito” da uno specifico allegato (va cancellata la parte di testo “...della normativa prevista nell’Allegato 1/Mob al presente regolamento, che fa parte integrante dello stesso”).

Nuovo testo:

ART.12  
MOBILITA’

- 3 La mobilità interna all’Agenzia è regolata sulla base di regolamento specifico, adottato dal Direttore.

PUNTO 9) art.14

Si propone di riscrivere l’intero articolo, evidenziando che i dipendenti sono tenuti al rispetto di entrambi i codici (di comportamento e disciplinare) da pubblicarsi sul sito intranet aziendale, in quanto ad uso del personale dell’Ente e in quanto relativi a disposizioni normative sovraordinate. Si propone inoltre di demandare al dirigente competente le attività formative per la corretta applicazione dei codici innanzi in argomento.

Nuovo testo:

ART. 14  
CODICE DI COMPORTAMENTO E CODICE DISCIPLINARE

- 1 I dipendenti sono tenuti al rispetto del Codice di comportamento per i pubblici dipendenti di cui al D.M. 28 novembre 2000 e al rispetto del codice disciplinare previsto dalla vigente normativa contrattuale.
- 1 Entrambi i codici sono pubblicati sul sito intranet aziendale ed affissi negli appositi spazi, sia nella sede centrale che in ogni ufficio operativo. Copie della medesima normativa vengono consegnate al dipendente al momento dell'assunzione.
- 2 Il dirigente competente in materia di personale organizza attività di formazione per la conoscenza e la corretta applicazione della normativa di cui al comma 1.

**PUNTO 10) art.16, comma 1**

**Si ritiene opportuno specificare, per completezza, che il rapporto di lavoro si può estinguere, oltre che per le cause elencate, anche per tutti gli altri casi previsti dalla legge.**

Nuovo testo:

1. Il rapporto di lavoro si può estinguere fermo restando quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, per le seguenti cause:  
"omissis"  
g) ogni altra specifica disposizione di legge.

**PUNTO 11) art.19, comma 5**

**Per la disciplina relativa alla delega di funzioni da parte dei dirigenti, si propone – ai fini di una opportuna sintesi - di fare riferimento unicamente alle puntuali indicazioni del D.Lgs. 165, art. 17.**

Nuovo testo:

- 5 I dirigenti, possono delegare alcune loro competenze secondo le indicazioni del D.Lgs. 165/01, art. 17.

**PUNTO 12) art. 23, commi 1 e 2**

Si ritiene che l'art. 23 sia da focalizzare sugli incarichi dirigenziali conferiti dal Direttore, in coerenza con l'art. 22 e 24 e che sia opportuno pubblicare i provvedimenti di incarico sul Sito Internet dell'Agenzia, piuttosto che sui BUR regionali.

Nuovo testo:

1. Il Direttore generale conferisce gli incarichi di responsabilità di livello dirigenziale, sentito il Comitato di indirizzo;
2. I provvedimenti di incarico sono pubblicati sul Sito Internet dell'AIPO.

**PUNTO 13) art. 25, commi 2 e 3**

Si propone di applicare alla retribuzione di risultato, anziché alla retribuzione di posizione, la maggiorazione da corrispondere a titolo di trattamento economico aggiuntivo al titolare di funzioni direttoriali vicarie e al dirigente titolare di incarico dirigenziale ad interim, e di demandare alla contrattazione (nazionale e decentrata) la definizione della percentuale di detto trattamento economico.

Nuovo testo:

2. Al titolare delle funzioni vicarie spetta,.....una quota integrativa della retribuzione di risultato, da definire in sede di contrattazione.
3. In caso di ..... In tal caso .....un trattamento economico aggiuntivo della retribuzione di risultato da definire in sede di contrattazione.

PUNTO 14) art. 27, comma 2, lettera b)

Si propone di scrivere in modo chiaro che la valutazione dei dirigenti (tutti, con l'eccezione del Direttore) è normalmente effettuata dal cd. "Nucleo di valutazione".

Nuovo testo:

- b) nei confronti del dirigente, dal Nucleo di supporto alla valutazione, di cui all'art. 29.

PUNTO 15) art. 29, comma 1

Si propone di includere formalmente il Direttore nella terna di componenti del Nucleo, escludendo nel contempo che dello stesso possano fare parte altri dirigenti (che sono invece "i valutati"; cancellare pertanto l'ultima frase "Del nucleo ..... Agenzia").

Nuovo testo:

1. .... tre componenti (incluso il Direttore), due dei quali esperti in organizzazione o in tecniche di valutazione del personale.

PUNTO 16) Titolo VI

Si propone di riscrivere il titolo IV art. 31, in quanto i suoi contenuti di "transitorietà", non hanno più motivo di essere mantenuti, mentre si ritiene opportuno stabilire le procedure da seguire in caso di modifiche discendenti dall'art. 2 riformulato o nelle more della definizione dei nuovi regolamenti da parte del Direttore.

Nuovo testo:

1. Ove intervengano modifiche che discendono dall'applicazione dei principi organizzativi stabiliti dall'art. 2, gli incarichi vigenti rimangono attivi fino al conferimento di nuovi incarichi.
2. In attesa di specifici atti del Direttore rimangono in vigore i vigenti Regolamenti